2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2
Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile notificati

1. Il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati non può essere maggiore di 14,95 € cent/minuto.

2. Gli operatori mobili notificati possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico di cui al successivo comma 3.

3. In caso di articolazione in fasce orarie del prezzo di terminazione, ciascun operatore di rete mobile notificato comunica, ai fini della verifica del rispetto del valor medio massimo, il paniere del traffico terminato sulla propria rete rilevato dall'operatore nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre dell'anno 2002.

4. Ai fini della verifica del rispetto del valore determinato al precedente comma 1, si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.

Art. 3
Regolamentazione della quota di *retention* per l'operatore di rete fissa notificato

1. Il valore iniziale della retention non può essere maggiore di 4,85 € cent/minuto.

2. Il valore della *retention* applicato dall'operatore di rete fissa notificato è soggetto a meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo alla variazione di tale prezzo (price cap).

3. L'Autorità definisce con successivo provvedimento il vincolo di cap di cui al precedente comma 2 e le relative modalità di applicazione, tenendo conto della revisione del price cap dei servizi di Telecom Italia, di cui alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS.

4. L'operatore di rete fissa notificato può articolare la quota di retention su due fasce orarie intera e ridotta. L'operatore di rete fissa notificato è tenuto a dimostrare all'Autorità il rispetto del valore di cui al comma precedente, sulla base del paniere del traffico fisso-mobile e nel rispetto del principio di non discriminazione.

5. L'operatore di rete fissa notificato può altresì articolare il valore della retention sulla base del diverso contratto di abbonamento alla rete pubblica commutata sottoscritto dalla clientela (residenziale o affari), mantenendo comunque il vincolo di cui al precedente comma 3 per ognuno dei due profili offerti.

6. L'operatore di rete fissa notificato comunica all'Autorità le variazioni dei contratti di interconnessione firmati con gli operatori di rete mobile al fine di consentire la verifica della separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.

Art. 4
Regolamentazione del prezzo del traffico fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato

1. Il prezzo delle chiamate fisso-mobile originate dalla rete dell'operatore di rete fissa notificato si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle fasce orarie vigenti per le chiamate interurbane.

2. Il prezzo di cui al precedente comma 1 è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.

3. Il prezzo di cui al precedente comma 1 varia in relazione al prezzo del servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile. L'operatore di rete fissa notificato informa la clientela dei diversi prezzi che saranno praticati a seconda dell'operatore mobile su cui è terminata la chiamata. L'operatore di rete fissa notificato altresì fornisce, nella fatturazione al cliente finale, l'indicazione della quota di terminazione di spettanza degli operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile.

4. L'operatore di rete fissa notificato può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 5.

5. Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del d.P.R. 318/97 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del d.P.R. 318/97.

Art. 5
Ulteriori riduzioni della terminazione

1. L'Autorità sulla base degli orientamenti di cui in premessa introduce, relativamente agli anni 2004 e 2005, un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata al perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali e alla revisione degli obblighi regolamentari in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile conseguenti all'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano ai servizi terminazione su rete mobile di prima generazione (E-TACS) e di seconda generazione (GSM - DCS 1800).

2. Gli operatori di rete mobile notificati comunicano all'Autorità ed agli operatori interconnessi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento l'articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il medesimo termine, gli operatori di rete mobile notificati comunicano altresì all'Autorità il paniere di traffico di cui all'art. 2, comma 3.

3. Telecom Italia comunica all'Autorità ed al pubblico, entro 30 giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali, sulla base dei prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2, che entra in vigore in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del d.P.R. 318/97. Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresì all'Autorità le modalità di calcolo della quota di *retention* di cui all'art. 3, comma 4.

4. Le condizioni economiche di cui al presente provvedimento, relative al prezzo di terminazione su rete mobile ed al prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia entrano in ogni caso in vigore entro e non oltre il 1° giugno 2003.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 febbraio 2003

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 02/03/CIR
VALUTAZIONE E RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2002 DI TELECOM ITALIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 27 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione *(Carrier Preselection)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori *(Service Provider Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 3/00/CIR, recante "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di *Carrier Preselection* e di *Service Provider Portability*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portabilità* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 24/01/CIR, recante "Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001;

VISTA la delibera n. 25/01/CIR, recante "Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 14 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 5/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione forfetaria dell'accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 6/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA l'Offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2002, pervenuta all'Autorità in data 18 aprile 2002, nonché le relative integrazioni pervenute in Autorità in data 30 aprile 2002 (servizi FRIACO e Circuiti Parziali), 14 giugno 2002 (servizi CVP ADSL e HDSL Forfetari) e 4 luglio 2002 (servizio di Fatturazione e rischio di insolvenza);

VISTA la delibera n. 8/02/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l'anno 2002", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;

VISTI i contributi aggiuntivi inviati dai soggetti interessati a seguito della pubblicazione delle integrazioni dell'Offerta di riferimento pervenute in Autorità in data 14 giugno e 4 luglio 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia;

SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telephonica, Welcome Italia, Wind-Infostrada;

SENTITE in audizione le associazioni AIIP ed AssoProvider;

ACQUISITO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, espresso in data 4 ottobre 2002;

ACQUISITO il parere della Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Società dell'informazione) espresso in data 16 ottobre 2002;

CONSIDERATO quanto segue:

A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

La società Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di riferimento per l'anno 2002 in data 18 aprile 2002, provvedendo altresì a pubblicare le integrazioni all'Offerta di riferimento in data 30 aprile 2002, relativamente ai servizi FRIACO e Circuiti Parziali, in data 14 giugno 2002 relativamente ai servizi CVP ADSL e HDSL ed in data 4 luglio 2002 relativamente al servizio di "Fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori interconnessi".

Nell'ambito del procedimento l'Autorità ha disposto, con delibera n. 8/02/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica con l'obiettivo di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di riferimento 2002.

Sono stati inoltre successivamente richiesti, ai soggetti rispondenti alla consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione in merito alle citate integrazioni dell'Offerta di riferimento.

L'esame dei contributi inviati dagli operatori ha fornito l'opportunità di approfondire gli aspetti tecnico-economici presenti nell'offerta proposta da Telecom Italia che, a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialità.

Nel corso del procedimento è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorità.

Nell'ambito del procedimento istruttorio sono stati anche ascoltati in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, con l'obiettivo di approfondire alcune delle tematiche dagli stessi rappresentate.

L'Autorità ha approvato in data 31 luglio 2002, uno schema di provvedimento che è stato inviato per un parere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione Europea.

In data 4 e 16 ottobre 2002, l'Autorità, ha acquisito i pareri formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed dalla Commissione Europea.

Alla luce anche di quanto emerso dai pareri, l'Autorità ha condotto un approfondimento istruttorio focalizzato sui servizi di fatturazione e rischio insolvenza e sui servizi di accesso disaggregato, anche in contraddittorio con gli operatori.

B. LA VALUTAZIONE REGOLAMENTARE

Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'Offerta di riferimento, sia relativi all'interconnessione sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorità ritiene opportuno intervenire prevedendo la modifica delle condizioni tecniche ed economiche con effetto a partire dal 1 gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002. In alcuni casi, in particolare relativamente a servizi di nuova introduzione, l'Autorità ha ritenuto opportuno individuare una diversa data di applicazione delle nuove condizioni economiche, a tutela di un corretto assetto concorrenziale.

Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR l'Offerta di riferimento 2002 è stata presentata da Telecom Italia il 18 aprile 2002. Non essendo ancora disponibile la contabilità regolatoria relativa all'esercizio 2001, che segue l'approvazione del bilancio civilistico, i valori esposti nell'offerta sono stati determinati per larga parte sulla base di dati di preconsuntivo 2001.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha valutato le tariffe dell'Offerta di riferimento 2002 sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati contabili a consuntivo, forniti da Telecom Italia e relativi all'esercizio 2001, del principio di parità di trattamento interno/esterno e dell'effettiva correlazione tra i costi esposti ed i singoli servizi compresi nell'Offerta di riferimento 2002.

Le tariffe dell'Offerta di Riferimento 2002, così come modificate dalla presente delibera, saranno oggetto di verifiche di congruità con le risultanze della certificazione della contabilità regolatoria dell'anno 2001, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97.

C. I PARERI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nel suo parere ha sostanzialmente condiviso le valutazioni svolte dall'Autorità, svolgendo alcune considerazioni concorrenziali e di mercato.

Il primo punto affrontato dall'AGCM riguarda la tempistica dell'offerta di riferimento. L'AGCM ha evidenziato, da un lato, l'esigenza che l'offerta sia valutata con un congruo anticipo rispetto all'anno di effettiva applicazione e dall'altro che l'attività di verifica dei costi costituisca un prerequisito indispensabile per un'attività di regolamentazione. In merito l'AGCM ritiene che l'introduzione di un meccanismo di network cap sia ormai improcrastinabile e che richieda la determinazione dei livelli tariffari di base fondati sui costi effettivi di interconnessione.

L'Autorità, condividendo la valutazione espressa dall'AGCM, ha ritenuto opportuno, per l'approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2002, utilizzare i dati di contabilità regolatoria 2001 definitivi e non i dati di pre-consuntivo forniti da Telecom Italia.

L'AGCM, nel suo parere, ha poi espresso una piena condivisione delle valutazioni svolte dall'Autorità circa la modifica dell'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia ad esempio in relazione al servizio di transito ed al servizio di terminazione su numerazioni 701. L'AGCM ha peraltro rilevato che le condizioni economiche presentate da Telecom Italia per i servizi di raccolta e terminazione, se confrontate a livello internazionale, risultano discostarsi dai valori massimi dell'intervallo di "best practice", calcolato dall'AGCM, con riferimento ai valori internazionali dell'anno 2002, sulla base della metodologia proposta in passato dalla Commissione Europea.

Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, l'AGCM ha evidenziato che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche di tali servizi assume una rilevanza strategica e pertanto condivide la valutazione dell'Autorità circa la necessità di valorizzare i rispettivi costi sulla base del principio di non discriminazione interna-esterna, attribuendo in capo agli operatori interconnessi solo gli oneri riscontrabili in eguale entità nell'analisi della fornitura del medesimo servizio alle direzioni commerciali di Telecom Italia. Su tale aspetto l'AGCM ritiene che sia necessario un deciso intervento regolamentare finalizzato a ripristinare una condizione di parità di trattamento e ridurre le tariffe dei servizio di accesso disaggregato e co-locazione.

L'ultimo aspetto esaminato dall'AGCM riguarda il servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore. In merito l'AGCM ha sollevato alcune perplessità sulla necessità di sottoporre ad attività di regolamentazione la componente economica del servizio relativa all'insolvenza, ritenendo più opportuno che questa sia oggetto di specifici rapporti tra Telecom Italia e gli operatori, anche con riferimento alla possibilità di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti.

L'AGCM ha inoltre evidenziato che, a suo avviso, le percentuali esposte per il servizio in questione nell'offerta di riferimento 2002 appaiono, anche alla luce del *benchmark* europeo, elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci di costo individuate.

La Commissione europea nel suo parere ha in particolare evidenziato che, a suo avviso, l'obbligo di fornitura di accessi singoli per il servizio CVP ADSL e HDSL forfetario rispecchia maggiormente le esigenze del mercato e rende l'offerta di riferimento più in linea con i criteri della direttiva 97/33/CE.

Analogamente la Commissione ha valutato positivamente le modifiche individuate dall'Autorità da apportare alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione (ad esempio il servizio di transito), ai servizi di accesso disaggregato ed ai servizi in tecnologia xDSL. Tali modifiche garantiranno, ad avviso della Commissione, un maggiore allineamento delle condizioni di offerta ai costi ed inoltre contribuiranno a migliorare le condizioni di fornitura ed a disaggregare ulteriormente le componenti di offerta.

Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato la Commissione ha condiviso la necessità di valutare le condizioni economiche sulla base del principio di parità di trattamento. Tale modifica consentirà agli operatori nuovi entranti di competere alle medesime condizioni dell'operatore storico.

L'ultimo servizio oggetto di valutazione da parte della Commissione è il servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore. In merito la Commissione ha evidenziato al necessità di valutare attentamente gli elementi di costo presi in considerazione da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche, garantendo il rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai fornitori che operano su numerazioni non geografiche fornite da Telecom Italia stessa, alla luce di quanto prescritto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza e del principio di non discriminazione.

D. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO

Nel seguito sono riportate le valutazioni dell'Autorità e le modifiche che si è ritenuto di dover apportare, con le relative motivazione, con riguardo ai servizi di seguito elencati, inclusi nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 2002:

1) Servizi di interconnessione
2) Condizioni di offerta dei servizi a traffico (terminazione e raccolta)
3) Servizi di transito
4) Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore
5) Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
6) Servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7
7) Portabilità del numero tra operatori
8) Attività di configurazione delle centrali
9) Interventi a vuoto
10) Circuiti parziali

1. Servizi di interconnessione

La delibera dell'Autorità n. 4/02/CIR, a valle di un esame delle esigenze degli operatori interconnessi e della relativa problematica tecnica, ha disposto l'inserimento nell'offerta di riferimento di "*interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacità superiore ai 2 Mbps*" (art. 3, comma 1, lettera h, punto 4 della citata delibera) per consentire agli operatori la gestione di elevate capacità di interconnessione e predisporre la realizzazione di meccanismi di "*bandwith on demand*". Nonostante la specifica disposizione, Telecom Italia ha previsto nell'offerta di riferimento 2002, pubblicata il 18 aprile 2002, unicamente le interfacce a 2 Mbps e la disponibilità di un circuito trasmissivo a 155 Mbps (ma non le relative interfacce di centrale).

Poiché risulta che Telecom Italia fa uso di tali interfacce a 34 Mbps e 155 Mbps per la realizzazione dei propri servizi, l'Autorità ritiene necessario, per il principio di parità di trattamento, ribadire l'obbligo di rendere disponibili tali interfacce ed i corrispondenti flussi di interconnessione per gli operatori interconnessi, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata fornitura ai concorrenti di tale interfaccia.

Le condizioni economiche dei flussi di interconnessioni a 34 Mbps e 155 Mbps saranno definite coerentemente con i livelli di prezzo dei flussi di interconnessione già inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti.

Per consentire, infine, la rigorosa vigilanza sull'applicazione della norma, l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno avviare un'analisi puntuale della tipologia e numerosità di dette interfacce sulla rete di Telecom Italia.

Nel corso del procedimento gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato all'Autorità che Telecom Italia ritiene non applicabile la modalità di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso il nodo di Telecom Italia" nel caso in cui l'operatore stesso non sia co-locato ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato.

L'Autorità ritiene tale limitazione una barriera allo sviluppo di un mercato competitivo per i circuiti diretti in quanto non consente ad un operatore non co-locato di acquistare capacità trasmissiva dall'operatore terzo co-locato. D'altra parte non è stata riscontrata alcuna limitazione tecnica che impedisca tale modalità di interconnessione e pertanto l'Autorità ritiene opportuno disporre la sua immediata utilizzabilità da parte degli operatori.

Inoltre, per consentire lo sviluppo del citato mercato ed eliminare eventuali barriere economiche, l'Autorità ritiene opportuno ribadire che i raccordi interni di centrale necessarie per collegare gli apparti di due operatori presenti nel medesimo sito, devono essere realizzati da Telecom Italia per gli operatori a condizioni economiche orientate al costo, come previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, e che tale disposizione è applicabile anche nel caso particolare in cui uno dei due operatori in questione sia la stessa Telecom Italia.

All'interno dell'offerta di riferimento Telecom Italia dovrà pertanto dare evidenza del costo di tali raccordi in maniera trasparente e non discriminatoria.

Durante il procedimento sono state, inoltre, effettuate numerose segnalazioni sulla modalità di impiego dei flussi di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia consente l'uso di tali circuiti (e l'applicazione delle relative condizioni economiche) esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico. Nel caso di altri servizi che riguardino il collegamento tra una sede Telecom Italia ed una sede OLO, il costo della componente impiantistica di trasmissione viene valorizzato diversamente. Ad avviso degli operatori, tale comportamento costituisce una violazione del principio di indipendenza delle condizioni economiche di utilizzo della rete telefonica pubblica fissa dal tipo di applicazioni, a parità di prestazioni, di cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 318/97.

L'Autorità, condividendo le argomentazioni esposte dagli operatori, ritiene tale impostazione non in linea con i principi vigenti e, pertanto, ritiene opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati,...), purché gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Con tale condizione si realizza infatti, a parità di velocità trasmissiva, una piena corrispondenza tra i costi delle componenti impiantistiche trasmissive utilizzate per le diverse applicazioni; eventuali componenti impiantistiche aggiuntive, relative alle singole applicazioni, potranno essere valorizzate in maniera disaggregata nel rispetto della normativa vigente.

1.1. *Service level agreement* per i servizi di interconnessione

Nell'offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto un Service level agreement (SLA) per i servizi di interconnessione di seguito riassunto:

a) circuiti a 2Mbps pianificati: tempo massimo di realizzazione da 60 a 120 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto – 2 Mbps o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i servizi di interconnessione);

b) circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione da 120 a 180 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto – 2 Mbps o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i servizi di interconnessione).

I corrispondenti valori applicati dalla stessa Telecom Italia nell'offerta di circuiti alla clientela finale – considerando che l'offerta "pianificata" non è applicabile - sono:

a) circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione 60 giorni, 45 giorni nel 95% dei casi;

b) circuiti a 155 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione 120 giorni, 90 giorni nel 95% dei casi.

La proposta di Telecom Italia, formulata in base all'art. 3, comma 1, lettera h, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, non risulta, pertanto, conforme a quanto previsto dalla norma stessa. L'obiettivo della norma era infatti garantire tempi ridotti di realizzazione per i circuiti pianificati e parità di trattamento per i circuiti non pianificati.

Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, l'Autorità ritiene necessario ribadire i principi già espressi nella delibera n. 4/02/CIR e precedentemente richiamati provvedendo ad una rivisitazione dei tempi di realizzazione massimi dei circuiti di interconnessione. Analogo ragionamento è possibile svolgere per l'entità delle penali riconosciute in caso di ritardo, che nel caso di operatore interconnesso risultano significativamente inferiori rispetto a quanto riconosciuto ai clienti finali.

L'Autorità ritiene opportuno che il sistema di penali previsto per gli operatori fornisca delle garanzie maggiori rispetto a quanto applicato ai clienti finali, stante la valenza strategica e di mercato dei circuiti di interconnessione.

Per quanto riguarda i tempi di ripristino in caso di guasto, Telecom Italia garantisce agli operatori un tempo di ripristino di 4,5 ore lavorative nel 90% a fronte di un tempo di 4,5 ore lavorative nel 100% dei casi per circuiti a 2Mbps e di 4,5 ore solari nel 100% dei casi per circuiti a 155Mbps previsti per i clienti finali. Anche in questo caso il meccanismo di penali previsto per gli operatori fornisce minori garanzie rispetto a quanto previsto per i clienti finali.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda ad applicare agli operatori interconnessi SLA migliorativi in caso di guasto.

A fronte di un giudizio di inadeguatezza per il SLA proposto da Telecom Italia per l'anno 2002, l'Autorità ritiene, infine, opportuno disporre per l'anno 2002 l'applicabilità dello SLA descritto nella delibera n. 711/00/CONS ai fini della valutazione delle eventuali penali.

1.2. Flussi per l'interconnessione a livello distrettuale

Telecom Italia ha previsto una limitazione sul numero di flussi di interconnessione a 2 Mbps utilizzabili per la raccolta distrettuale.

L'Autorità, avendo analizzato i modelli di interconnessione utilizzati dagli operatori, non ritiene giustificata una limitazione "*ex ante*" dei flussi di interconnessione distrettuale attivabili da un operatore, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte del traffico di interconnessione risulta ad oggi raccolto a livello SGU. L'Autorità ritiene che un'eventuale limitazione potrebbe essere richiesta da Telecom Italia soltanto qualora fosse riscontrata, da analisi del traffico, una situazione di criticità e l'inserimento di un ulteriore circuito portasse la rete in saturazione.

2. Condizioni di offerta dei servizi a traffico (terminazione e raccolta)

Nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2002, Telecom Italia non ha proposto alcuna differenziazione tra il prezzo relativo al servizio di raccolta per il traffico vocale e quello relativo al traffico di accesso ad Internet tramite numerazioni in decade 7, mentre ha proposto una differenziazione tra le condizioni economiche per il servizio di terminazione verso numerazioni geografiche e quelle relative al servizio di terminazione su numerazioni 701, almeno per gli SGU ai quali sono direttamente attestati gli ISP con tale numerazione.

In merito, si rileva innanzitutto che Telecom Italia aveva proposto, nell'Offerta di riferimento 2001, una differenziazione relativa al servizio di raccolta per numerazioni geografiche ed in decade 7 e la stessa non era stata ritenuta opportuna dall'Autorità (delibera n. 4/02/CIR). Occorre, inoltre, osservare che la catena impiantistica utilizzata per il servizio di raccolta dal punto terminale di rete di utente al primo elemento di commutazione (SGU) risulta la medesima, indipendente-

mente dal servizio di raccolta richiesto e dalla numerazione di terminazione delle chiamate in esame. Il costo totale del servizio di raccolta risulta, quindi, non disaggregabile ed una eventuale differenziazione dei prezzi di raccolta in funzione del differente tipo di chiamata, oltre a non risultare coerente con il principio per cui le condizioni economiche debbono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione, verrebbe realizzata solo attraverso una differente ripartizione del costo totale ai due servizi.

Di conseguenza un'eventuale riduzione del costo di raccolta per servizi di accesso ad Internet dovrebbe essere compensata da un aumento del costo di raccolta per chiamate dirette a numerazioni geografiche. Tale situazione potrebbe comportare un profilo di discriminazione nei confronti di operatori che sviluppano in maniera prevalente uno dei due tipi di traffico. Inoltre, tenuto conto della notevole crescita dei servizi di accesso ad Internet, il mantenimento di un costo unico per il servizio di raccolta permette di ridurre, in prospettiva, il costo unitario del servizio medesimo.

Pertanto, l'Autorità ritiene che l'applicazione di un unico prezzo di raccolta risulti coerente con il principio di attribuzione dei costi dei servizi in funzione degli elementi di rete sottostanti e non in funzione dell'applicazione per il quale il servizio viene utilizzato. Deve inoltre essere sottolineato come l'introduzione del servizio di interconnessione di raccolta in modalità flat (FRIACO) per la decade 7 permette in principio di raggiungere economie di scala per la fornitura dei servizi finali giudicati tali da poter comportare vantaggi all'utenza finale in termini di riduzione di prezzi o modalità di tariffazione

Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, Telecom Italia giustifica la differenziazione proposta, ed il minor valore di terminazione richiesto, sulla base della considerazione che, in particolari distretti, gli ISP utilizzanti proprie numerazioni 701 si trovano ad essere direttamente attestati sulle centrali SGU ove si possono trovare i punti di interconnessione degli operatori, rendendo in tal modo la catena impiantistica di terminazione differente da quella "standard" per terminazioni geografiche, per le sole numerazioni relative agli ISP.

L'Autorità valuta tale impostazione non accettabile in quanto basata su scelte architetturali di Telecom Italia che, da un lato, potrebbero non corrispondere a quelle effettuate da altri operatori e, dall'altro, sostanzierebbero discriminazioni tra ISP in funzione della loro localizzazione sul territorio.

Pertanto l'Autorità, coerentemente con quanto valutato per il servizio di raccolta, ritiene che non debba essere applicata alcuna differenziazione tra i valori richiesti per la terminazione verso numerazioni geografiche e verso numerazioni 701.

In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, l'Autorità ritiene infine opportuno ribadire quanto già disposto nella delibera n. 4/02/CIR ovvero che l'operatore di accesso determina le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali numerazioni senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione.

2.1. I costi di gestione degli operatori

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha svolto un'analisi della modalità di allocazione dei costi applicata da Telecom Italia per determinare le condizioni economiche dei servizi a traffico. A tal fine i dati di riferimento, contenuti nella contabilità regolatoria 2001, sono stati integrati da ulteriori informazioni di dettaglio richieste direttamente alla società.

Dall'esame dei dati raccolti è stato possibile scomporre i valori economici dei servizi in due componenti:

1) una parte "impiantistica" legata all'esercizio degli impianti ed alla remunerazione del capitale investito in misura del 13.5%

2) un'altra parte legata ai costi sostenuti da Telecom Italia per la "gestione degli operatori" (costi di fatturazione, gestione del traffico, front end e, nonché costi di natura finanziaria legati ai fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori).

Su tale seconda componente di costi l'Autorità aveva già in passato – si richiamano in proposito le premesse della delibera n. 4/02/CIR – manifestato perplessità sugli effetti potenzialmente anticoncorrenziali e richiamato la necessità di un approfondimento sulla modalità di allocazione e recupero applicata da Telecom Italia.

Tali costi sono inquadrabili, infatti, come un costo aggiuntivo applicato dalla struttura di rete di Telecom Italia ai soli operatori alternativi e di cui non vi è alcun corrispettivo nei *transfer charge* applicati alle direzioni commerciali. Questa circostanza si pone in palese contrasto con il principio di parità di trattamento e non discriminazione.

Dall'analisi dei costi di "gestione degli operatori" emerge in particolare che una parte rilevante dei costi è legata ad oneri di natura finanziaria. In altri termini tali oneri sono derivanti dal ciclo di fatturazione e pagamento e sue eventuali anomalie. L'Autorità ritiene discriminatorio che oneri costi siano integralmente recuperati dall'operatore incumbent unicamente attraverso i ricavi dei servizi di interconnessione forniti agli altri operatori, senza che vi sia una partecipazione proporzionale al traffico generato anche dall'incumbent stesso.

Tale asimmetria risulta quindi inquadrabile come una discriminazione praticata dalla direzione rete a beneficio della struttura commerciale, che si trova in tal modo a beneficiare di economie da integrazione non replicabili dai concorrenti.

L'Autorità ritiene pertanto maggiormente rispondente al principio di non discriminazione interna-esterna la distribuzione di tali costi su tutto il traffico che interessa la rete di Telecom Italia e non solo su quello di competenza degli operatori alternativi. Tale modalità di allocazione dei costi, rispettando pienamente il principio FDC-CCA (*Full Distributed Cost – Current Cost Account*), consente all'operatore notificato di allocare interamente i costi e di recuperarli sulla base del traffico complessivo erogato sia in favore degli operatori alternativi sia della propria direzione commerciale. Una diversa modalità di allocazione che non rispetti il principio di proporzionalità nella distribuzione di tali costi porterebbe Telecom Italia a beneficiare di un costo minore per gli stessi servizi elementari erogati dalla rete.

Ciò premesso l'allocazione sull'intero insieme di servizi offerto dalla direzione rete di Telecom Italia comporta una riduzione dei costi dei servizi a traffico (raccolta e terminazione sia geografica che non geografiche che decade 7) secondo i valori di seguito riportati:

Relativamente ai servizi FRIACO, l'Autorità ha verificato che i "costi di gestione degli operatori" sono stati correttamente valorizzati secondo i criteri definiti dall'Autorità e specifici per il particolare servizio di interconnessione.

€ cent/min	PEAK	OFF-PEAK
SGU	0,59	0,42
SGU DISTR	0,92	0,66
1SGT	0,93	0,67
2SGT	1,44	1,02

2.2. Quota supplementare per CPS

Telecom Italia ha richiesto un incremento della quota supplementare alla tariffa di interconnessione di raccolta per la prestazione di CPS, originariamente introdotta per il recupero dei costi di adeguamento del sistema, da 0,336 Lire/min a 0,644 Lire/minuto.

Tale richiesta è giustificata, ad avviso di Telecom Italia, dal fatto che il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema (determinati in 33,9 Miliardi di lire), non avrebbe fino ad ora rispettato le previsioni effettuate dall'Autorità di un completo recupero di tali costi in quattro anni e mezzo attraverso la fissazione , con la delibera n. 10/00/CIR, del valore della quota supplementare in esame.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che il numero di attivazioni registrato dall'avvio significativo del servizio di CPS (III trimestre 2000) ad oggi risulta in linea con le previsioni effettuate dall'Autorità con la delibera n. 10/00/CIR. In secondo luogo occorre considerare che le previsioni di traffico in CPS utilizzate da Telecom Italia per stimare l'incremento della quota supplementare non tengono conto della reale andata a regime della prestazione che si è registrata nella seconda metà del 2001, in particolare con l'implementazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 8/01/CIR, e che quindi tali previsioni appaiono sottostimare l'effettiva utilizzazione della CPS nella rimanente parte del periodo previsto per il recupero del costo di adeguamento del sistema.

Pertanto l'Autorità, nel ribadire che la quota supplementare non deve determinare in capo agli operatori interconnessi oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di *carrier preselection*, ritiene allo stato non giustificata la richiesta formulata da Telecom Italia circa l'incremento della quota in esame, riservandosi di valutare successivamente (nel corso del 2003) l'effettivo recupero dei costi di Telecom Italia alla luce di dati di traffico relativi all'intero anno 2002.

2.3. Quota aggiuntiva per la raccolta da telefonia pubblica

Telecom Italia ha fornito nel corso del procedimento informazioni e dati contabili a supporto della richiesta di una quota aggiuntiva sul costo di raccolta (pari a 5,22 € cent/min) da applicare nel caso di chiamate originate da telefonia pubblica e destinate a numerazioni non geografiche degli operatori interconnessi.

Telecom Italia ha, inoltre, comunicato che i ricavi provenienti da tale quota aggiuntiva saranno considerati nella valutazione del costo netto del servizio universale.

Al fine di consentire agli operatori un corretta analisi dei recuperi della nuova quota di costo associata alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'applicazione della quota aggiuntiva solo a seguito dell'approvazione dell'Offerta di riferimento. Si ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori l'elenco completo delle numerazioni identificative degli apparati di telefonia pubblica (CLI), nel rispetto del principio di parità di trattamento.

3. Servizio di Transito

Telecom Italia ha proposto, nell'Offerta di riferimento, l'eliminazione della differenziazione tra le condizioni economiche relative al servizio di transito di singolo SGT e quello relativo al doppio SGT, proponendo di conseguenza un valore economico unico per il servizio di transito SGT.

Il valore economico proposto (0,40 € cent/min in fascia di punta e 0,28 € cent/min in fascia ridotta) comporta un incremento di oltre il 300% del costo rispetto al singolo SGT ed una riduzione di circa il 50% rispetto al costo del doppio SGT determinato nell'Offerta di riferimento 2001.

Telecom Italia ha giustificato tale variazione con l'esistenza di difficoltà nell'implementazione di un sistema di fatturazione in grado di evidenziare separatamente il traffico di transito svolto via singolo SGT da quello via doppio SGT. A tale riguardo, Telecom Italia ha evidenziato che per gli anni precedenti è stato fatturato agli operatori interconnessi il costo relativo al singolo SGT, anche nel caso di utilizzo del doppio SGT.

In merito, l'Autorità rileva in via preliminare che, ai sensi della normativa vigente, le condizioni economiche di interconnessione debbono essere disaggregate al fine di evitare che l'operatore debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. Nel caso in questione, la definizione di un unico valore mediato per i due servizi di transito comporta un notevole incremento di costo del servizio di transito singolo SGT che, in prima analisi, potrebbe

risultare controbilanciato da una riduzione, comunque non dello stesso livello, del servizio di doppio SGT.

Si rileva tuttavia che, dai dati forniti da Telecom Italia nel corso del procedimento, il servizio di singolo SGT risulta di gran lunga più utilizzato di quello doppio SGT, per cui si assiste ad un sostanziale incremento di costi degli operatori che richiedono il solo servizio di transito di singolo SGT, che dovrebbero sopportare costi derivanti dalla fornitura di un servizio differente. Una tale impostazione non può inoltre essere giustificata dalla sola mancanza di un sistema di fatturazione in grado di elaborare in maniera distinta l'utilizzazione del transito di singolo SGT da quello doppio SGT.

A tale considerazione occorre, inoltre, aggiungere che il servizio di transito a singolo SGT ha una importante rilevanza in quanto è utilizzato per le comunicazioni fisso-mobile ed inoltre acquisterà sempre maggiore importanza al crescere del numero di utenti diretti di altri operatori (ad esempio grazie all'*unbundling*). Pertanto la proposta di Telecom Italia, se mantenuta, potrebbe comportare distorsioni a livello concorrenziale per gli OLO che operano in questi segmenti di mercato.

L'Autorità, pertanto, non ritiene accettabile la proposta di Telecom Italia di fornire un unico valore per il servizio di transito e ritiene opportuno che la società riformuli l'offerta definendo separatamente il prezzo dei due servizi di transito in questione a condizioni economiche determinate sulla base dei dati di contabilità regolatoria, del principio di parità di trattamento interno/esterno e dell'effettiva attribuzione dei costi esposti al servizio in questione.

A tal fine si evidenzia che il servizio di transito singolo SGT è applicabile in tutti i casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Viceversa, il servizio di transito doppio SGT è applicabile unicamente quando l'operatore di destinazione non abbia alcun punto di interconnessione sull'autocommutatore SGT cui è attestato l'operatore di origine.

L'Autorità ritiene che l'operatore di originazione debba essere a conoscenza dei punti di attestazione degli operatori di destinazione al momento di utilizzare il servizio di transito così da conoscere preventivamente il reale costo del transito che sarà addebitato da Telecom Italia ed effettuare un'eventuale analisi di costo-beneficio. A tal fine sarà cura dell'operatore di destinazione fornire tali informazioni agli operatori di origine che ne facciano richiesta, corredate dalle condizioni economiche di terminazione eventualmente applicate.

Sulla base delle medesime considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli le offerte di transito "singolo SGU" ed "SGU distrettuale", sulla base dei corrispondenti routing factor, intendendo per il primo servizio il caso in cui operatore di origine e destinazione sono collegati al medesimo SGU e per il secondo il caso in cui l'operatore di origine e destinazione abbiano entrambi almeno un punto di collegamento SGU nel medesimo distretto.

Entrambi i suddetti livelli saranno utilizzabili per tutte le tipologie di traffico (geografico e non geografico), purché gli operatori interconnessi si trovino nelle condizioni precedentemente descritte.

A partire dall'esame dei dati di contabilità regolatoria 2001 inviati da Telecom Italia l'Autorità ha valutato pertanto i valori dei servizi di transito a livello SGT riportati nella seguente tabella:

TRANSITO (€cent/min)	Intera	Ridotta
SGT	0,16	0,11
Doppio SGT	0,65	0,47

Si osserva che per il servizio di transito, l'Autorità ritiene opportuno applicare i valori di contabilità regolatoria con un fattore correttivo Do/Dc pari a quello applicato per il servizio di raccolta al livello di interconnessione corrispondente.

Con riferimento al servizio di transito, la delibera n. 4/02/CIR all'articolo 3, comma 1, lettera b, punto 2 ha previsto l'inserimento nell'offerta di riferimento della modalità di fatturazione denominata "*direct billing*" introdotto da Telecom Italia con riferimento al solo traffico non geografico. L'Autorità intende ribadire la necessità di rendere disponibile la prestazione di *direct billing* per tutte le numerazioni chiamate senza alcuna limitazione da parte di Telecom Italia. Sarà cura dell'operatore che origina la chiamata comunicare a Telecom Italia la modalità di fatturazione da associare a servizio di transito (a cascata o *direct billing*) al variare dei numeri chiamati.

4. Servizio di Fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore

Telecom Italia ha proposto, in data 4 luglio 2002, l'integrazione all'Offerta di riferimento 2002 riguardante la remunerazione per il servizio di fatturazione e per il rischio di insolvenza riguardante l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche e ai servizi Internet su decade 7 di altro operatore.

L'inserimento di tale servizio nell'ambito dell'Offerta di riferimento era stato disposto dall'Autorità con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR. L'Autorità, inoltre, con la delibera n. 6/02/CIR, nel fissare al 7% il costo del servizio per l'anno 2001, aveva disposto che, per l'anno 2002, Telecom Italia provvedesse a formulare un'offerta articolando le condizioni economiche "*in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi a basso rischio*". La soglia tra alto e basso rischio era stata altresì fissata ad un prezzo minutario addebitato al cliente chiamate pari a 0,22931 € o ad un prezzo a transazione pari a 1 €, esclusa l'IVA.

Telecom Italia ha proposto le seguenti condizioni economiche:

Servizi ad alto rischio	Servizi a basso rischio	
19,1%	Importi fatturati a transazione	5,7%
	Importi medi minutari inferiori a 0,11 €/min	0,0048 €/chiamata + 2,7%
	Importi medi minutari inferiori a 0,2293 €/Min e superiori a 0,11 €/min	0,0048 €/chiamata + 5,3%

ove gli importi medi sono valutati su una chiamata di quattro minuti.

Telecom Italia propone tali condizioni economiche per servizi il cui importo fatturato al cliente non superi 10,33 € a comunicazione, indipendente dalla modalità di fatturazione applicata. Per gli importi superiori Telecom Italia non provvederà alla fatturazione dell'importo eccedente e non riconoscerà all'operatore di terminazione le competenze eccedenti la quota dovuta per lo stesso importo.

Nella propria offerta, inoltre, Telecom Italia, ha provveduto a fissare alcuni obblighi di natura procedurale per l'operatore che richiede la configurazione delle numerazioni non geografiche in questione riguardanti, tra l'altro, la comunicazione di informazioni relative al costo ed alla natura del servizio, nonché, in particolare nel caso di numerazioni 709, all'identità del fornitore di servizio.

Nel corso del procedimento istruttorio, Telecom Italia ha provveduto a fornire all'Autorità le informazioni ed i dati contabili a giustificazione delle condizioni economiche proposte. La tabella seguente contiene la disaggregazione del valore percentuale proposto per i servizi ad alto ed a basso rischio rispetto alle singole attività che Telecom Italia dichiara di svolgere per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza :

Attività	Alto rischio	Basso rischio
Gestione dati, emissione bollette	1.7%	2.4%
Gestione reclami e prevenzione frodi	6%	0%
Perdite su crediti	8.4%	1.4%
Costi di struttura	0.9%	0.2%
Intermediazioni finanziaria	1.6%	1.6%
Contributo allo Stato	0.5%	0.2%
TOTALE	19.1%	5.7%

Alla luce dell'analisi effettuata sulla documentazione fornita da Telecom Italia, oltre ai dati di contabilità regolatoria 2001, l'Autorità, nel rilevare alcune criticità sulle modalità di attribuzione ed allocazione dei costi connessi alle singole attività, ritiene opportuno effettuare le seguenti valutazioni sul metodo applicato e sui valori di costo utilizzati da Telecom Italia per formulare la propria offerta:

a) il costo dell'attività di gestione dati ed emissione bollette deve essere egualmente ripartito sui servizi ad alto ed a basso rischio, non rilevando alcuna motivazione per un diverso criterio di allocazione dei costi;

b) il costo dell'attività di gestione reclami e prevenzioni frodi, relativo a tutti i servizi fatturati da Telecom Italia alla propria clientela, deve essere allocato su tutto il traffico che comporta perdite su crediti e non integralmente sui servizi non geografici ad alto rischio, in funzione dell'effettivo livello di perdita raggiunto;

c) i costi di struttura – valutati in misura percentuale rispetto agli altri costi - devono essere riferiti alle sole attività di gestione dati, emissione bollette, gestione reclami e prevenzione frodi, escludendo pertanto l'eventuale parte di costo relativa alle perdite su credito;

d) i costi di intermediazione finanziaria non appaiono riconducibili a dei centri di costo e pertanto non sono rappresentativi di costi effettivamente sostenuti dalla società;

e) la voce di contributo allo Stato deve essere riferita alla sola quota parte di competenza di Telecom Italia nel servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ed è subordinata all'effettiva corresponsione dei relativi oneri da parte di Telecom Italia.

Nel corso dell'analisi istruttoria, particolare attenzione è stata posta alla voce "perdita su crediti" per i servizi ad alto rischio. Il ristoro tramite un valore percentuale individuato *ex ante* dei costi sostenuti da Telecom Italia per il mancato incasso da parte dei clienti del fatturato relativo ai servizi di un operatore terzo appare particolarmente iniquo e discriminatorio. Infatti, nel corso dell'istruttoria è stata evidenziata la diversa natura tra l'obbligo di fatturazione - che consente a tutti i titolari di numerazione di offrire servizi non geografici agli abbonati di Telecom Italia – ed il rischio insolvenza, che consente il ristoro a Telecom Italia delle perdite sul fatturato ai clienti finali, dovute ai mancati incassi.